



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**RECEPIMENTO ACCORDO NAZIONALE 10/04/1997 - PROTOCOLLO
D'INTESA PER IL RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE

Con circolare n° 71/SI del 15/04/1997, la FederTrasporti ha trasmesso l'accordo nazionale 10/04/1997, siglato con le OO.SS. CGIL-CISL-UIL alla presenza e con l'intermediazione del ministero dei trasporti, e quindi del Governo, che costituisce un protocollo d'intesa tra le parti per il rinnovo del CCNL autoferrotramvieri scaduto dal 31/12/1995.

Successivamente con circolare n° 74/SI la stessa Federtrasporti ha dato ulteriori indicazioni operative alle aziende.

Nel merito dell'accordo si rileva che, benchè lo stesso non sia molto chiaro, nello stesso tempo vincola le aziende ad erogare entro il 30 aprile la 1ª rata d'acconto sui miglioramenti retributivi, mentre la 2ª rata dovrà essere erogata entro il 30 giugno al netto dell'indennità di vacanza contrattuale erogata da agosto 1996 in poi.

Poichè l'obbligo di procedere alla corresponsione è certo, occorre recepire il suddetto accordo ed autorizzare i pagamenti in acconto riservandosi l'Azienda ogni conguaglio, in più o in meno, in sede di 2ª rata ed in relazione a quelli che saranno i chiarimenti e gli accordi per il rinnovo del CCNL.

L'applicazione del suddetto accordo non si presenta affatto chiara, ma in relazione alle indicazioni ricevute da Federtrasporti e dalla lettura del testo si rileva che il pagamento della 1ª rata dell'acconto (e non già dell'UNA TANTUM), di £ 800'000 per tutti i livelli, deve avvenire in favore dei dipendenti in forza alla data del 10/04/1997, con il criterio della proporzionalità (in quindicesimi) rispetto alle "effettive prestazioni" rese da ognuno nel periodo 1/1/96-31/3/97, assoggettandola a tassazione corrente.

L'importo presunto della spesa, poichè i dipendenti in forza al 10/4/1997 con contratto autoferrotramvieri erano 542, ammonterebbe a £ 800'000 x 542 = £ 433'600'000 oltre oneri previdenziali, ma poichè gli uffici dovranno determinare le mancate prestazioni nel periodo di riferimento ci sarà una congrua riduzione.

La suddetta spesa dovrà gravare sul bilancio preventivo 1997 in quanto non c'è ancora certezza che si tratti di somme riferite al 1996, motivo per il quale non può neanche operarsi la tassazione separata.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- udito il direttore generale;
- visto l'accordo nazionale 10/04/1997 e le indicazioni Federtrasporti;
- considerato che potranno effettuarsi i dovuti conguagli in sede di erogazione del 2° acconto di giugno, e/o a seguito degli ulteriori accordi nazionali per il rinnovo del CCNL;
- che quindi in questa fase può autorizzarsi l'erogazione commisurandola al periodo 1/1/96-31/3/97 con esclusione delle sole assenze non retribuite;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Unanimemente

DELIBERA

- di recepire l'accordo nazionale 10/04/1997 ed autorizzare la corresponsione della 1^a rata d'acconto di £ 800'000, ai dipendenti in forza alla data del 10/04/1997, commisurata al periodo 1/1/96-31/3/97 con esclusione delle sole assenze non retribuite, riservandosi di operare successivamente ogni conguaglio in più o in meno;
- di far gravare la spesa sul bilancio preventivo 1997 al mastro "Costi del Personale".

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **24 APR. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. R. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 05/maggio/1997

Prot. n° : Dir/ 1057/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. M. M. 6.5.97

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 24 aprile 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Francesco Lucibello*)



FEDERTRASPORTI

Roma, 18 aprile 1997

Circ. 74/SI

AI SIGG. PRESIDENTI E
AI SIGG. DIRETTORI
DELLE AZIENDE E DEGLI
ENTI ASSOCIATI

e, p.c.

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO FEDERTRASPORTI

ALLA CISPES
ALLE CISPES REGIONALI
ALLE FEDERAZIONI CONSORELLE

LORO SEDI

OGGETTO: Protocollo di intesa 10 aprile 1997.

Si fa riferimento e seguito alla nostra ultima circolare n.71/SI del 15 aprile 1997 per fornire prime indicazioni operative sulle modalità di erogazione, in via provvisoria, della somma forfettaria di lire 800.000, in applicazione del protocollo di intesa del 10 aprile 1997, entro il 30 aprile 1997.

L'erogazione della somma di cui sopra nei tempi previsti dal protocollo non consente, al momento, stante anche la mancanza delle istruzioni da parte del Ministero, la definizione di tutti gli aspetti applicativi della erogazione.

Pertanto è opportuno che l'azienda emani un ordine di servizio che chiarisca come la erogazione sia provvisoria e quindi suscettibile di ogni conguaglio, in relazione alla evoluzione della normativa contrattuale in fase di rinnovo.

Nel merito, la somma di lire 800.000 lorde è erogabile a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del protocollo di intesa ed è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non utile ai fini del TFR.

La somma è soggetta a contribuzione previdenziale e a tassazione ordinaria.

Si conferma infine, avuto riguardo alle indicazioni del Protocollo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993, la continuazione della erogazione della JVC.

Si fa riserva di ulteriori informazioni e si inviano distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Enrico Mingardi

FEDERAZIONE NAZIONALE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

15/04/97

19:05

FEDERTRASPORTI ROMA

001



Circ. 71/SI

FEDERTRASPORTI

Roma, 15 aprile 1997

A.M.A.T. - TARANTO	
4460	
16 APR. 1997	
Agente Ammin.vo F.F.	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
 	

AI SIGG. PRESIDENTI
E AI SIGG. DIRETTORI
DELLE AZIENDE E DEGLI
ENTI ASSOCIATI
e, p.c.
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO FEDERTRASPORTI
ALLA CISPES
ALLE CISPES REGIONALI
ALLE FEDERAZIONI CONSORELLE

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione protocollo d'intesa del 10.4.1997

Si trasmette in allegato alla presente il testo non ufficiale del protocollo d'intesa di cui all'oggetto siglato all'alba del giorno 10 aprile u. s. al Ministero dei Trasporti al termine di una trattativa condotta prima dal Ministro On. Burlando e conclusa con la mediazione del Sottosegretario On. Soriero.

Ancora il testo del protocollo non è stato ufficialmente trascritto e trasmesso dal Ministero alle parti contrattuali, per cui si ritiene opportuno, nel frattempo, inviare alle aziende un testo interno che è la trascrizione autonoma del verbale, sottolineando come bisognerà attendere il testo ufficiale per procedere a tutti gli adempimenti.

In particolare, per quanto concerne le erogazioni, si sottolinea come la prima tranche di 800.000 lire dovrà essere erogata entro il mese di aprile, quindi anche **non in coincidenza con le competenze del mese di aprile**, il che consente più tempo per una completa valutazione sull'andamento della trattativa per il rinnovo contrattuale che, a decorrere da ieri pomeriggio, è ripresa sui diversi punti oggetto dell'intesa.

Il giorno 17 è stato convocato a Firenze il Consiglio Direttivo della Federazione per l'esame dell'intesa e per assumere tutte le decisioni conseguenti.

Nel rinviare le aziende ad una lettura attenta delle diverse parti del protocollo, sia per quanto concerne gli impegni assunti dal Governo, sia per quanto concerne i principi da attuare nella stesura del contratto di lavoro, si invitano le aziende associate ad avviare le procedure per l'adempimento dell'obbligo economico solo dopo che la Federazione avrà impartito le relative istruzioni che, si ripete, terranno conto del termine ultimo di adempimento come sopra individuato e cioè il 30 aprile p.v.

Ovviamente si fa riserva di trasmettere il testo ufficiale non appena lo stesso sarà disponibile.

Distinti saluti
All.c.s.

IL DIRETTORE GENERALE

2

**Ministero dei Trasporti
e della Navigazione
Il Sottosegretario di Stato**

Alle ore 4,00 del 10 aprile 1997 alla presenza dell'On. Giuseppe Soriero, Sottosegretario di Stato del Ministero dei Trasporti, le associazioni di categoria Federtrasporti, Fenit ed Anac e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI convengono sulla base di intesa per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri-internavigatori secondo gli elementi indicati sulla bozza indicata la cui stesura definitiva sarà formalizzata nella giornata di venerdì 11 aprile.

Le trattative sul contratto riprenderanno a partire da lunedì 14 aprile 1997.

Firmato
per il Governo Giuseppe Soriero

Federtrasporti
Fenit
Anac
Filt-Cgil
Fit-Cisl
Uiltrasporti

BOZZA NON UFFICIALE**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****e****MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE****Rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri****PROTOCOLLO D'INTESA**

Il Trasporto Pubblico Locale è interessato da un processo di trasformazione radicale che darà luogo alla riforma da tempo auspicata, in forza della quale il Governo delega alle Regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuato.

La delega è inserita nella legge 15 marzo 1997 n.59. Il Governo emanerà il decreto legislativo attuativo previo confronto con le parti sociali.

Entro il termine dell'anno in corso saranno definite le procedure e gli atti per il subentro delle Regioni al Ministero dei Trasporti e della Navigazione dando così completa attuazione alla riforma del TPL che dovrà essere organizzato sul principio della concorrenza e della trasparenza e rispondere a criteri di economicità ed efficienza attuando in maniera ottimale l'integrazione modale.

Il Governo si impegna ad accompagnare questa fase di transizione al fine di garantire le migliori condizioni per l'attuazione della riforma medesima, e in tale ottica intende assicurare un sostegno significativo a supporto del trasferimento degli oneri alle Regioni, e ciò sia sul versante dell'esercizio che su quello degli investimenti.

In coerenza con tale indirizzo, è stato già approvato il 28.2 u.s. un d.d. legge che stanZIA fondi per:

- a) contribuire alla copertura dei disavanzi del triennio 94-96 di tutti i servizi che interessano il TPL, ivi comprese le ferrovie concesse e quelle in GCG, così sostenendo il processo di risanamento e sviluppo. L'impegno di spesa per il corrispondente periodo prevede un intervento dello Stato superiore a 1.800 MLD;
- b) finanziare l'acquisto di autobus consentendo in tal modo la sostituzione di mezzi obsoleti e contribuendo quindi al processo del miglioramento degli standard e

comfort di servizio, della qualità ambientale e, indirettamente al risultato di esercizio.

Il programma prevede nel triennio della Finanziaria l'acquisto di oltre 4.300 nuovi autobus con un impegno di spesa a totale carico dello Stato pari ad un intervento complessivo di circa 1.800 MLD.

Il programma del Governo è ancora più ampio in quanto intende confermare negli anni a seguire questo intervento così da assicurare l'acquisto per il prossimo decennio di 1.500 autobus/anno realizzando in tal modo la sostituzione, e quindi l'ammodernamento, del 40% circa dell'attuale parco autobus;

- c) finanziare ulteriori interventi concernenti il sistema dei trasporti rapidi di massa e delle ferrovie locali con i positivi riflessi che essi producono sul trasporto pubblico locale.
- d) Sempre con l'obiettivo della riduzione dei costi di gestione e quindi del risanamento e sviluppo del settore, il Ministro dei Trasporti ed il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze e del Tesoro, si impegnano ad inserire in un apposito provvedimento di legge misure idonee a:
 - abolire l'esenzione IVA con introduzione di una aliquota minima armonizzata al sistema U.E.;
 - allineare le aliquote contributive esercenti pubblici servizi di trasporto a quelle medie del settore industriale (per aziende e per lavoratori);
 - superare il vincolo della tesoreria unica.

Resta inteso che tale impegno del Governo è, però, legato al reale processo di ristrutturazione del settore, che deve attuarsi con il rinnovo contrattuale attraverso la ridefinizione di alcuni istituti normativi fondamentali tra i quali, si ritengono fondamentali i seguenti:

- a) **Mercato del lavoro** - Sarà potenziato l'utilizzo dei contratti atipici oggi previsti dagli accordi vigenti e saranno verificate congiuntamente le modalità di applicazione nel settore delle nuove tipologie dei rapporti di lavoro eventualmente individuate dalla legislazione.
- b) **Flessibilizzazione delle prestazioni** - Tenuto conto delle peculiarità del settore e della necessità di rendere operativa la norma di cui all'art. 10 dell'accordo nazionale 11.4.95, le parti concordano che, a far data dal presente protocollo, si procede come segue:

- Definizione del computo dell'orario di lavoro effettivo per i servizi di trasporto esercitato con il doppio conducente;
 - Potenziamento dell'attuale regime dell'orario di lavoro su base plurisettimanale definendo, ai fini dell'applicazione della presente alinea, di intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, i limiti settimanali minimi e massimi;
 - In sede aziendale, di intesa tra le parti, al fine di realizzare operativamente l'articolo 10 dell'accordo nazionale 11.4.1995 si dovranno riesaminare gli accordi che prevedono orari e turnazioni, nonché gli accordi che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quanto altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell'obiettivo medesimo.
- Trascorsi sei mesi dalla firma del presente protocollo le parti provvederanno ad effettuare, in sede nazionale, una verifica sull'applicazione di quanto disposto con il presente protocollo.

- c) **Struttura della retribuzione** - Le parti convengono di realizzare la riforma dell'attuale struttura retributiva tesa a superare i residui automatismi contrattuali e a realizzare una chiara distinzione tra gli istituti retributivi di origine nazionale e quelli di origine aziendale.
- d) **Nuovo modello di classificazione** - Le parti, entro due mesi dalla sottoscrizione del protocollo, provvederanno a definire, realizzando la riduzione in modo strutturale della dinamica dei costi, tenuto conto delle dinamiche inerenti alle situazioni di ristrutturazione, il nuovo sistema classificatorio del personale autoferrotranviario attuando il passaggio dall'attuale sistema di livelli a quello per aree produttive e per aree professionali e prevedendo la dinamica della professionalità da individuare in funzione della valutazione delle competenze, del merito e del grado di conoscenze acquisite quale presupposto del passaggio ai parametri retributivi superiori a quello di accesso che saranno previsti per ciascuna area professionale.
- La nuova individuazione delle aree produttive dovrà comprendere anche le attività ausiliarie.
- e) **Secondo livello di contrattazione** - Si ribadisce che la contrattazione aziendale sarà attuata in coerenza con l'accordo 23.7.93.
- Nella stesura del CCNL si definiranno i criteri e le modalità di attuazione.
- Gli effetti economici della contrattazione aziendale non potranno essere anteriori al 1° gennaio 1998.
- f) **Permessi sindacali** - Le parti si impegnano ad una ridefinizione delle norme in questione applicando in particolare quanto previsto dall'articolo 18 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995.

- g) **Previdenza complementare** - Fermo restando quanto già concordato in materia, le parti si impegnano a definire la normativa, i tempi, le modalità e relativo finanziamento, nell'ambito delle compatibilità economiche, atti a costituire il fondo pensioni di categoria.
- h) **Pari opportunità** - Insediamento Comitato paritetico di cui all'articolo 1, dell'accordo 11 aprile 1995. Le parti si impegnano insediare i Comitati di pari opportunità a livello nazionale ed a verificare le condizioni per la costituzione dei Comitati di Pari Opportunità nelle aziende e nel territorio definendone compiti e strumenti e regolamenti attuativi. Le parti si impegnano ad individuare gli strumenti idonei a realizzare le pari opportunità per l'accesso al mondo del lavoro e per i percorsi di carriera.
- i) **Lavori usuranti** - Le parti convengono di insediare una commissione paritetica sui lavori usuranti di cui alla legge 335/95.
- l) **Copertura previdenziale indennità di malattia**
Le parti si impegnano a verificare, anche rispetto alla invarianza degli oneri, la possibilità di ricercare soluzioni alla copertura previdenziale durante la malattia.

Per quanto attiene all'aspetto economico viene riconosciuta una somma forfettaria a titolo di acconto sui miglioramenti contrattuali, di lire 1.400.000 ai lavoratori interessati da erogare nella misura di lire 800.000 entro il mese di aprile 1997 e le rimanenti lire 600.000 entro i successivi 60 giorni da cui saranno detratti gli importi complessivamente riconosciuti a titolo di IVC ex protocollo ,23 luglio 1993.

La somma indicata nel capoverso che precede è rapportata ai mesi di effettiva prestazione nel periodo 1.1.96 al 31 marzo 1997 e tenuto conto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, a tal fine non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni, ed è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non utile ai fini del TFR.

Le parti si danno atto che con tale somma intendono altresì definire ogni eventuale controversia conseguente all'erogazione della IVC e della incidenza di quest'ultima su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Per il biennio economico si fa riferimento al comunicato del Ministero del Lavoro 9.1.97.

La presente copia, composta
da n. 7 facciate, è conforme
all'originale esistente presso
questo ufficio.

Taranto, il 24 APR, 1997

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
(Raffaello GEMERARO)

